



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"De Titta - Fermi"

CHIS019001 - Viale Marconi n. 14, **66034 LANCIANO, CH** - Tel. +39 0872716381 +39 0872713473

Sito Web: www.itetfermi.edu.it

e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it

- **Licei: Scienze Umane**
- **Liceo Economico-Sociale**
- **Liceo Linguistico**
- **Indirizzo Tecnologico:** Costruzioni Ambiente e Territorio - Opz. Tecnologia del legno - Geotecnico
- **Ind. Economico:** Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE TITTA - FERMI"-LANCIANO
Prot. 0007045 del 02/05/2022
IV-1 (Uscita)

A tutto il personale
Alle famiglie e agli alunni
Alla DSGA
All'Albo on-line
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole in vigore dal 1° maggio 2022.

Con la presente si comunicano le principali novità previste dalle misure post emergenziali per la scuola.

La principale novità che riguarda la scuola è la **fine dell'obbligo di possesso ed esibizione del green pass** per chi accede nell'edificio.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, invece, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto delle distanze;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per quanto concerne la **didattica a distanza**: "A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, [...] **Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche** [...]" (art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021).

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata è possibile solo per gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Tra le altre novità rientrano:

A) CONTROLLO OBBLIGO GP ED ADEMPIMENTO VACCINALE

1. **Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato, mediante App Verifica C-19:** i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP, **ma dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti.**
2. La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).
3. Per i docenti la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021: **esito verde** (il docente fa lezione in classe), **esito rosso** (avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'Istituzione scolastica senza GP base).
4. Il personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile rientra in servizio senza GP base (se personale ATA), viene utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica senza GP base (se personale docente).
5. Non vi sono cambiamenti per il personale esente dall'obbligo vaccinale dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022) né per i lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022).

B) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
 - a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
2. Dal 1° maggio **i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica.**
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (O.M. Ministero della salute

del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3), **è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:**

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

(confermato dall'art. 1, c. 3, dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

C) RIUNIONI DA REMOTO

I gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti". Dunque, sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.

D) OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

1. Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.

2. La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo.

3. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita (DPCM 4 febbraio 2022).

4. Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022.

Si applicano per il personale ATA, docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, in caso di inadempimento, le sanzioni richiamate dall'art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Si ringraziano tutto il personale scolastico, le famiglie e gli alunni per la consueta collaborazione .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Sirolli

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93